

Registro Generale n. 2417/2023  
pubblicata il 18/12/2023

Reg. del Settore n. 200 / 2023



# CITTA' DI COSENZA

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Settore 1 - PERSONALE CONTR.GEST. EFF.AMMINIST.  
UNIVER. RICERCA POL. TRASP. PART.

---

**Oggetto:** Costituzione ai sensi dell'art. 57 CCNL 17/12/2020 comparto Funzioni Locali - Area Dirigenza - del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti per l'anno 2023.

# CITTA' DI COSENZA

Registro Generale n. 2417/2023pubblicata il 18/12/2023Reg. del Settore n. 200 / 2023

Settore 1 - PERSONALE CONTR.GEST. EFF.AMMINIST. UNIVER.  
RICERCA POL. TRASP. PART.

---

Matilde Fittante

---

Il Responsabile del Procedimento

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto:

Costituzione ai sensi dell'art. 57 CCNL 17/12/2020 comparto Funzioni Locali - Area Dirigenza - del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti per l'anno 2023.

### Il Direttore di Settore

**Visto** il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) dell'area dirigenziale delle Funzioni locali del 17/12/2020 nel quale si conferma che:

all'articolo 53 - la struttura della retribuzione della dirigenza si compone di: 1) stipendio tabellare; 2) retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita; 3) retribuzione di posizione; 4) retribuzione di risultato, ove spettante;

all'articolo 57 - gli enti costituiscono annualmente un Fondo destinato alla retribuzione di posizione ed alla retribuzione di risultato delle posizioni dirigenziali previste nelle rispettive strutture organizzative, entro i limiti finanziari previsti dalla vigente normativa in materia. Il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato è costituito con le risorse indicate al comma 2 dello stesso articolo;

**Considerato** che per l'anno 2022 il Fondo delle risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti deve essere rideterminato in applicazione all'articolo 57 del nuovo contratto di lavoro della dirigenza del 17/12/2020;

**Visto** l'art. 54, commi 4 e 5:

**comma 4.** *“L'importo annuo lordo della retribuzione di posizione, comprensivo di tredicesima mensilità, stabilito per tutte le posizioni dirigenziali coperte alla data del 1/1/2018, è incrementato, con decorrenza dalla medesima data del 1/1/2018, di un importo annuo lordo, comprensivo di tredicesima, pari a € 409,50. Alla copertura di tale incremento concorrono le risorse di cui all'art. 56, comma 1, destinate dal presente CCNL al Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato.”;*

**comma 5.** *Gli enti, nei limiti delle risorse del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato, possono adeguare il valore della retribuzione delle posizioni dirigenziali non coperte alla medesima data tenendo conto degli incrementi risultanti dall'applicazione del comma 4.”;*

**Tenuto conto** di quanto statuito all'art. 56 del citato CCNL “Incremento delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato” che testualmente recita:

*“1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 5 del CCNL del 3/8/2010 (biennio economico 2008-2009) per l'Area II, sono incrementate di una percentuale pari all'1,53% da calcolarsi sul monte salari anno 2015, relativo ai dirigenti di cui alla presente Sezione. 2. Le risorse di cui al comma 1, concorrono al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione di cui all'art. 54, comma 4 e per la*

*parte residuale, sono destinate alla retribuzione di risultato.”;*

**Considerato** che l'incremento di cui all'art. 56, comma 1 è pari a € 994.301,00 (monte salari dirigenza 2015) \*1,53% = € 15.212,81, e che dette risorse per € 8.190,00 (n. 20 posizioni dirigenziali \*€ 409,50) sono state destinate dal contratto nazionale al finanziamento dell'incremento della retribuzione di posizione;

**Richiamato** il parere dell'Aran AFL33 che chiarisce che ciò che residua dopo aver incrementato le retribuzioni di posizione (anche quelle non coperte alla data dell'1/1/2018) è destinato a retribuzione di risultato e, relativamente agli anni 2018, 2019 e 2020 le somme residuali possono incrementare retroattivamente le risorse già destinate a retribuzione di risultato in ciascuno di tali anni, senza necessità di riaprire la contrattazione integrativa;

**Dato atto** che per gli anni 2018, 2019 e 2020 è stato già pagato l'incremento della retribuzione di posizione (euro 409,50 lordi annui) ai dirigenti in servizio nel triennio di riferimento e che, detratta la somma di € 8.190,00, residuano € 3.980,25 da destinare alla retribuzione di risultato;

**Richiamati:**

- il CCNL 23 dicembre 1999 relativo al personale con qualifica dirigenziale del Comparto Regioni Autonomie locali (oggi Funzioni Locali) ed in particolare gli articoli 26, 27 e 28;
- il CCNL Comparto Regioni Autonomie Locali – AREA II DIRIGENZA sottoscritto il 12 febbraio 2002 per il secondo biennio economico 2000-2001;
- il CCNL sottoscritto il 22 febbraio 2006 AREA II DIRIGENZA per il Quadriennio Normativo 2002-2005 e per il primo biennio economico 2002-2003;
- il CCNL sottoscritto il 14 maggio 2007 – AREA II DIRIGENZA per il secondo biennio economico 2004-2005;
- il CCNL sottoscritto il 22 febbraio 2010 AREA II DIRIGENZA valido per il Quadriennio Normativo 2006-2009 e per il primo biennio economico 2006-2007;
- il CCNL sottoscritto 3 agosto 2010 – AREA II DIRIGENZA per il secondo biennio economico 2008-2009;

**Viste** e richiamate, altresì, la determinazione dirigenziale RG n. 2719/2017 di rettifica alle determinazioni n. 1080/2017 n. 1995/2017 con la quale è stato rideterminato in riduzione (-25.408,72 €) il fondo della dirigenza dell'anno e la determinazione dirigenziale n. 251 del 30/12/2019 di ulteriore riduzione del fondo della dirigenza;

**Vista** la nota Id. flusso 156/2023 dell'Avvocatura Comunale con la quale si comunica l'ammontare delle risorse variabili per incentivi professionali da ripartire tra comparto e dirigenza per l'anno 2023;

**Viste**, altresì:

- la nota Id. flusso 1277/2023 del settore Tributi on la quale si comunica l'ammontare delle risorse variabili per incentivi contenzioso tributario da ripartire tra comparto e dirigenza per l'anno 2023;
- la nota Id. flusso 1863/2023 del settore VIII - Ambiente con la quale si comunica l'ammontare delle risorse variabili per incentivi per funzioni tecniche da ripartire tra comparto e dirigenza per l'anno 2023;
- la nota Id. flusso 236/2023 del settore 11 con la quale si comunica l'ammontare delle risorse variabili per incentivi per funzioni tecniche da ripartire tra comparto e dirigenza per l'anno 2023;

**Richiamate** le deliberazioni della Giunta Comunale:

- n. 52/2023 avente ad oggetto il regolamento sui criteri per la graduazione delle Posizioni Organizzative;
- n. 136/2023 di approvazione della pesatura e relativa retribuzione di posizione delle posizioni dirigenziali;

**Ritenuto** dover procedere a quantificare e costituire il fondo della dirigenza dell'anno 2023;

**Dato atto** che predetto Fondo della dirigenza dell'anno 2023 viene determinato ai sensi dell'art. 57 del CCNL 17/12/2020:

Art. 57 “Nuova disciplina del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato”

1. Dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL gli enti costituiscono annualmente un Fondo destinato alla retribuzione di posizione ed alla retribuzione di risultato delle posizioni dirigenziali previste nelle rispettive strutture organizzative, entro i limiti finanziari previsti dalla vigente normativa in materia.

2. Il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato di cui al comma 1 è costituito con le seguenti risorse:

a) unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili -negli importi certificati dagli organi di controllo interno di cui all'art. 40-bis, comma 1 del d. lgs. n. 165/2001 - destinate a retribuzione di posizione e di risultato nell'anno di sottoscrizione del presente CCNL, ivi comprese quelle di cui all'art. 56 e la RIA del personale cessato fino al 31 dicembre del suddetto anno;

b) risorse previste da disposizioni di legge, ivi comprese quelle di cui all'art. 43 della legge n. 449/1997, di cui all'art. 24, comma 3 del d. lgs. n. 165/2001;

c) importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale cessato dal servizio dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo, dall'anno successivo alla cessazione dal servizio, in misura intera in ragione d'anno; solo per tale anno successivo, nel Fondo confluiscono altresì i ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni;

d) le somme connesse all'applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione ai sensi dell'art. 60;

e) risorse autonomamente stanziare dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti di cui al comma 1 oltretutto nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili.

3. Le risorse del Fondo di cui al presente articolo sono annualmente ed integralmente destinate a retribuzione di posizione e di risultato; a retribuzione di risultato è destinato non meno del 15% delle stesse. Eventuali risorse finalizzate a retribuzione di posizione che, in un determinato anno, non sia stato possibile utilizzare integralmente per tale finalità, incrementano, per il medesimo anno, le risorse destinate a retribuzione di risultato. Qualora l'integrale destinazione delle risorse in un determinato anno non sia stata oggettivamente possibile, gli importi residui incrementano una tantum le risorse destinate a retribuzione di risultato del Fondo dell'anno successivo ... ;

**Visto** l'art. 23, comma 2, d.lgs. n. 75/2017 che nel disporre l'espressa abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2017, del sopra citato art. 1, comma 236, legge n. 208/2015, ha, altresì, stabilito che, nelle more dell'emanazione di una specifica disciplina a livello di contrattazione collettiva nazionale in materia di armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale, a decorrere dalla predetta data, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;

**Visto** il CCDI dell'Area della Dirigenza Parte Normativa 2021/2023, siglato in data 30 dicembre 2021;

**Richiamato** il D. Lgs n. 126/2014 con il quale è stata estesa l'applicazione dei principi del bilancio armonizzato a tutti gli enti del comparto Regioni ed Enti Locali dall'1.01.2015;

**Visto** il principio contabile della contabilità finanziaria (punto 5.2 lett. a), nella parte in cui si stabilisce che la spesa riguardante il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività è interamente prevista nell'esercizio cui la costituzione del fondo stesso si riferisce e può essere impegnata solo con la sottoscrizione della contrattazione integrativa;

**Considerato** che il Fondo della Dirigenza anno 2023, così come quantificato e al netto degli incrementi contrattuali obbligatori effettuati ai sensi del CCNL del 17/12/2020 nonché delle spese

di parte variabile non sottoposte ai limiti di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. N. 75/2017, pari a complessivi € 668.743,89, risulta contenuto entro il limite del Fondo anno 2016;

**Vista** la deliberazione del consiglio comunale n. 39/2023 di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025;

**Visto** l'art. 183, commi 8 e 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

VISTO il D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto del Comune,

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni;

VISTO il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (alleg. 4/2 del D. Lgs. 118/2011);

RITENUTO di poter esprimere, in considerazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, **parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica**, ai sensi dell'art. 147 *bis comma 1* del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

PRECISATO, ai fini e per gli effetti dell'**art. 183, comma 7**, del d.lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento comporta impegni di spesa e, pertanto, viene trasmesso al responsabile del servizio finanziario dell'Ente;

## DETERMINA

- Di costituire, sulla base delle motivazioni esposte in premessa che si intendono qui trascritte, il Fondo per l'anno 2023 di cui all'art. 57 del CCNL sottoscritto il 17.12.2020 relativamente al personale dirigente del Comparto Funzioni Locali come da prospetto allegato (allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

- Di dare atto che, ai sensi dell'art. 23, comma 2, d.lgs. n. 75/2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale come costituito dal presente atto, al netto degli incrementi obbligatori e delle risorse variabili non sottoposte al limite di spesa, non supera il corrispondente importo determinato per l'anno 2016 come rideterminato ai sensi dell'art. 33 comma 2 del D.L. n. 34/2019 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

- Di precisare che il suddetto fondo pari a € 612.743,89 (al netto delle risorse di parte variabile che trovano copertura nei pertinenti capitoli del bilancio di previsione 2023/2025, competenza 2023) finanzia sia la retribuzione di posizione che la retribuzione di risultato e trova copertura al capitolo 255/0;

- Di dare atto che la spesa per gli oneri riflessi pari a € 163.480,07 ed IRAP pari a € 52.083,23, trova copertura sugli appositi capitoli del bilancio di previsione 2023-2025, annualità 2023 approvato con delibera di C.C. n. 39/2023;

- Di dare atto che il presente provvedimento potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamento qualora dovessero intervenire nuove disposizioni normative e contrattuali, nonché interpretative;

- Di trasmettere copia del presente atto, per le determinazioni di competenza, al Collegio dei Revisori dei Conti (come stabilito dalla circolare n. 20/2017 del MEF – RGS) e al Presidente della Delegazione di Parte Pubblica per l'Area della dirigenza;

- Di trasmettere, inoltre, copia della presente alle Organizzazioni Sindacali, Area dirigenza ai sensi dell'art. 7 CCNL 23/12/1999;

- Di inviare copia del presente provvedimento, all'Ufficio competente che curerà la pubblicazione

sul sito istituzionale del Comune di Cosenza – sezione Amministrazione Trasparente -  
sottosezione Personale – contrattazione integrativa dirigenza;  
- Di mandare copia del presente provvedimento al Servizio Finanziario per i provvedimenti  
conseguenziali.

.

ELENCO ALLEGATI  
1 - File PDF Allegato - FONDO

Il Direttore di Settore

Matilde Fittante

---

Cosenza 24/11/2023

---

**Parere di Regolarità Contabile**

***Si esprime parere favorevole.-***

Il Direttore del Settore 13 - PROGRAMMAZIONE  
E RISORSE FINANZIARI

Giuseppe Bruno

---

Cosenza 18/12/2023